

LA DOMANDA DI MATRIMONIO

La domanda di matrimonio con rito civile o religioso deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile.

Per le pubblicazioni gli interessati, o persona da loro incaricata, devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile nei giorni di apertura, preferibilmente 60 giorni prima della data prevista per il matrimonio.

Successivamente, viene concordato un appuntamento con i futuri sposi per la firma della pubblicazione e nel frattempo l'ufficio provvede alle verifiche e alla produzione dei documenti necessari.

Le pubblicazioni rimangono esposte 8 giorni all'Albo on-line pubblicato sul sito del Comune di Vallecrosia.

Alla scadenza dell'affissione, e di ulteriori tre giorni previsti per eventuali ricorsi di terze persone in Tribunale, viene rilasciato il nulla osta alla cerimonia.

Il matrimonio in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione.

Per i cittadini stranieri occorre il nulla osta al matrimonio del consolato tradotto in italiano e legalizzato.

E' necessario munirsi di **una** marca da bollo (da Euro 16,00) se i futuri sposi sono entrambi residenti a Vallecrosia, di **due** marche da bollo, se i futuri sposi non sono entrambi residenti a Vallecrosia.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

La legge 18/06/2009 n. 69, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, ha disposto che: a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici.

Il Consiglio dei Ministri in data 17/12/2009 ha prorogato tuttavia per sei mesi la pubblicazione degli atti in forma cartacea; pertanto la pubblicazione matrimoniale on-line decorrerà dal 1° luglio 2010 .

L'art. 2 comma 5 della nuova legge 25/2010 ha ulteriormente prorogato tale decorrenza; attualmente essa è il 1° gennaio 2011.

Richiesta di costituzione di famiglia anagrafica con vincoli affettivi

Il Comune di Vallecrosia riconosce la possibilità di ricevere l'attestazione anagrafica di convivenza per coloro che, ai sensi dell'art 4 del Regolamento anagrafico, sono legati "da vincoli affettivi" e sono "coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

In questo caso all'atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d'anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell'intestatario della scheda di nuova famiglia, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata.

Nel caso di coabitazione per "vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale", la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'ufficiale d'anagrafe incaricato.

I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'ufficiale d'anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato.

In presenza di tale richiesta, l'ufficiale d'anagrafe, una volta verificata:

- la dichiarazione sottoscritta dagli interessati;
- l'esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio;

rilascia l'attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", secondo il modulo predisposto allo scopo.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta, l'ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi o per reciproca assistenza morale e/o materiale, contestualmente alla richiesta di attestazione.